

Sisma del 20 e 29 maggio 2012, ripresa dei versamenti tributari e contributivi

Il decreto 174/2012 pubblicato ad ottobre 2012 disciplina la ripresa dei versamenti dei tributi, dei contributi e dei premi INAIL originariamente sospesi fino al 30 novembre 2012 senza concedere un ulteriore periodo di sospensione.

Dal 17 dicembre 2012, quindi, per **tutti** i contribuenti riprendono i versamenti.

CNA ha espresso una forte contrarietà su questo provvedimento e si è attivata sia a livello nazionale, attraverso la presentazione di emendamenti nel dibattito parlamentare di conversione in legge, che locale, nel confronto con la Regione e il Commissario Delegato, per chiedere modifiche alla normativa rispetto alla scadenza prevista per l'invio della richiesta (il 30 novembre), l'allungamento dei tempi previsti per la restituzione del finanziamento e l'estensione del finanziamento alle imprese non danneggiate. Su questi importanti aspetti seguiranno ulteriori informazioni non appena disponibili.

Le sedi CNA sono a disposizione per tutta l'assistenza del caso. Vista la vicinanza della data di scadenza di presentazione del modello vi invitiamo a prendere immediato contatto con i nostri uffici.

Ripresa versamenti tributari e contributivi, cosa prevede il decreto

- I contribuenti che hanno sospeso i pagamenti dei tributi, contributi previdenziali e premi INAIL fino al 30 novembre, in base agli specifici provvedimenti di sospensione, dovranno provvedere a detti versamenti entro il 17 dicembre 2012 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi;
- i sostituti d'imposta interessati dalla sospensione, che a partire dal 20 maggio 2012:
 - non hanno adempiuto al versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di autonomo e delle relative addizionali;
 - non hanno adempiuto all'effettuazione e versamento delle ritenute (irpef e relative addizionali), sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, devono regolarizzare gli adempimenti e i versamenti delle intere somme entro il 17 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Specifiche agevolazioni sono previste **solo** per i titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, società ed enti commerciali e non commerciali per le eventuali attività commerciali esercitate) che hanno subito danni riconducibili all'attività produttiva.

Fermo restando l'obbligo di versare tributi, contributi e premi INAIL, originariamente sospesi, entro il 17/12/2012, i soli titolari di reddito d'impresa che hanno subito danni in relazione all'attività di

impresa, possono chiedere un finanziamento per coprire detti versamenti e per coprire quelli che presumono di dovere versare in relazione al periodo 1/12/2012-30/06/2013.

Il finanziamento consiste in una anticipazione, da parte degli istituti di credito, delle somme necessarie per il pagamento di tributi, contributi e premi.

La suddetta anticipazione (quota capitale) dovrà essere restituita a decorrere dal 1° luglio 2013 come da piano di ammortamento definito con l'istituto di credito (max 24 rate).

Gli interessi saranno a carico dello Stato.

Sono ammessi alla richiesta di finanziamento anche i soci delle società, i collaboratori delle imprese familiari, i titolari di reddito di lavoro autonomo, gli esercenti attività agricola e i titolari di reddito di lavoro dipendente/pensione.

Per ottenere il finanziamento il titolare di reddito di impresa che chiede il finanziamento deve presentare:

all'agenzia delle Entrate (entro il 30 novembre)

- apposito modello di comunicazione dei dati, in via telematica, nel quale occorre riportare tutti i versamenti sospesi fino al 30/11/2012 nonché l'importo di tributi, contributi e premi calcolati in via anticipata, presumibilmente dovuti in relazione al periodo d'imposta dall'1/12/2012 al 30/06/2013;

all'istituto di credito (entro il 30 novembre)

- autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e che i danni subiti hanno condizionato l'attività,
- copia del modello inviato all'Agenzia delle Entrate,
- copia dei modelli F24 relativi alle scadenze dal 1/12/2012 al 30/06/2013 (compresi quindi i versamenti effettuati il 17/12/2012, relativi ai tributi, contributi ecc., il cui pagamento era sospeso fino al 30 novembre 2012).

Cosa contiene il modello:

Informazioni preliminari:

- Dati del contribuente
- Dati del rappresentante firmatario
- Impegno alla presentazione telematica

Dati relativi ai pagamenti (Quadro A)

I dati relativi ai pagamenti sono suddivisi in due sezioni.

Nella **sezione I** devono essere indicati i pagamenti sospesi il cui termine di effettuazione è ordinariamente compreso nel periodo 20 maggio 2012 – 30 novembre 2012.

Rientrano in questa categoria, per esempio, i versamenti concernenti la seconda rata degli acconti d'imposta scadenti il 30 novembre 2012.

Non rientrano in questa categoria, ad esempio, il versamento dell'Iva relativo al mese di novembre 2012, dei contributi relativi alle retribuzioni del mese di novembre 2012, dei contributi alla gestione separata relativi ai compensi corrisposti nel mese di novembre 2012, i cui termini di effettuazione sono ordinariamente previsti per il 17 dicembre 2012.

Nella **sezione II** devono essere indicati i versamenti che si ritiene di dovere effettuare nel periodo compreso fra l'1/12/2012 e il 30/6/2013.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, il versamento dell'Iva relativo al mese di novembre 2012, dei contributi relativi alle retribuzioni del mese di novembre 2012, dei contributi alla gestione separata relativi ai compensi corrisposti nel mese di novembre 2012, i cui termini di effettuazione sono ordinariamente previsti per il 17 dicembre 2012.

Diversamente da quelli indicati nella sezione I, questi versamenti devono essere indicati cumulativamente per mese di pagamento.

Essi dovranno riguardare tutti i tributi e contributi che si presume dovranno essere versati con i Modelli F24, F23, F24 con elementi identificativi, F24 Accise, bollettini postali, ecc.).

I valori da indicare in questa sezione, essendo determinati in via previsionale, sicuramente non corrisponderanno agli effettivi versamenti che saranno effettuati alle rispettive scadenze ma l'informazione previsionale è necessaria ai fini della stima preventiva, che sarà effettuata dall'Agenzia delle Entrate, delle somme da impegnare nell'operazione.

È importante sottolineare che i versamenti che saranno finanziati dalle banche saranno quelli risultanti effettivamente dai Modelli di pagamento, pertanto essi non saranno influenzati dalle previsioni di pagamento indicate nel Modello di comunicazione presentato.

In sostanza il modello di richiesta di accesso al finanziamento è da intendersi come una richiesta di "prenotazione di fondi". L'impresa otterrà (e quindi dovrà restituire) gli importi che effettivamente sarà tenuta a pagare nel periodo 1/12/2012 – 30/06/2013 – in base al criterio di cassa.

Rientrano tra i tributi e i contributi già sospesi , per i cui versamenti è possibile ottenere il finanziamento, per esempio, i seguenti:

- diritto annuale CCIAA;
- sanzioni per le ritardate presentazioni della domanda d'iscrizione in CCIAA o del MUD;
- il diritto annuale d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- il diritto per l'iscrizione nei registri provinciali dei soggetti che effettuano attività di riciclaggio rifiuti in forma semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.